

25/110/CU09/C5

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2025, N. 116, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ ILLECITE IN MATERIA DI RIFIUTI, PER LA BONIFICA DELL’AREA DENOMINATA TERRA DEI FUOCHI, NONCHÉ IN MATERIA DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE COLPITA DA EVENTI CALAMITOSI”**

*Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,*

*Punto 09) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni esprime il parere favorevole con le seguenti osservazioni e proposte emendative:

**Proposte emendative**

***Proposta ablativa***

**1.1 lettera b)**

All’articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1) le parole “226, comma 2, “ e “*Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*” sono soppresse.

***Proposta additiva***

**1.1 lettera b)**

All’articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2) dopo il comma 1.1. inserire il seguente “*1.2 Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*”.

***Proposta additiva***

**1.1 lettera b)**

All’articolo 1, comma 1, lettera b), dopo il punto 2) inserire il seguente “*2-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque contravviene ai divieti di cui all’articolo 226 comma 2 è punito con l’ammenda da mille a diecimila euro.»*”.

Motivazione: Si propone la riscrittura del comma 1 dell'art. 255, omettendo la parte relativa alla sanzione accessoria della sospensione della patente, che viene inserita al nuovo comma 1.2, affinché sia applicabile sia al comma 1 che al comma 1.1.

In relazione alla fattispecie normata dal citato articolo 226, comma 2 (divieto di immissione di imballaggi terziari di qualsiasi natura nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani), l'ulteriore inasprimento dell'ammenda prevista con la nuova riformulazione dell'art. 255 appare non proporzionato rispetto alla condotta, posto che già con legge 137/2023 la sanzione amministrativa precedentemente prevista è stata sostituita dall'ammenda. Si chiede pertanto un'attenzione particolare al suddetto c 2 dell'art. 226 allo scopo di mantenere, senza aumentarla, l'ammenda già presente nel testo normativo antecedente all'entrata in vigore del DL 116/2025. Per far ciò si è previsto un ulteriore comma 4, nonché ovviamente uno stralcio del riferimento all'art. 226 c. 2 dal testo dell'articolo 255 comma 1.

### ***Proposta additiva***

#### **1.1 lettera c)**

All'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo il punto 3) inserire il seguente “4. *Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*”

Motivazione: Si propone inserimento di un quarto comma, con la previsione della sanzione accessoria della sospensione della patente, in coerenza con quanto previsto all'art. 255.

### ***Proposta sostitutiva***

#### **1.1 lettera d)**

All'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 6) le parole “*al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis.»*” sono sostituite dalle seguenti “*il comma 4 è sostituito da seguente: «Le pene di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sono punite con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da tre mila a dodicimila euro.»*”

Motivazione: Si propone la riscrittura del comma 4 dell'articolo 256, punendo dette violazioni con una contravvenzione e non con una fattispecie delittuosa, considerata troppo gravosa per il tipo di violazioni previste dallo stesso comma; ciò, inoltre, consentirebbe l'applicazione delle misure prescrittive di cui all'art. 318-bis e seguenti del D.lgs. nr. 152/2006, al fine dell'eliminazione del reato.

### ***Proposta additiva***

#### **1.1 lettera f)**

All'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 1) dopo le parole “*«da quattromila a ventimila euro»;*” inserire le seguenti “*al secondo periodo, le parole: «, nonché nei casi più gravi,» sono sostituite dalle seguenti: «e;»*”

Motivazione: Si propone la modifica dell'art. 258, c. 2, eliminando la condizione dei “casi più gravi”, al fine dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

## ***Proposta additiva e ablativa***

### **1.1 lettera f)**

All'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 2) dopo le parole “2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2” inserire le seguenti “, per i soggetti che effettuano attività di trasporto di rifiuti,”; inoltre le parole “in ogni caso” sono soppresse.

Motivazione: Si propone di prevedere la sanzione accessoria della sospensione della patente in caso di mancata tenuta o incompleta tenuta del registro, alla sola impresa che effettua l'attività di trasporto di rifiuti (conto terzi), in quanto appare illogico sottoporre a tale misura l'impresa che recupera o smaltisce rifiuti ma che non effettua alcun trasporto, anche in coerenza con la previsione della sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, che può riguardare effettivamente solo il trasportatore.

## ***Proposta sostitutiva***

### **1.1 lettera f)**

All'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 3) le parole “al comma 4, secondo periodo, le parole: «la pena dell'articolo 483 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da uno a tre anni»” sono sostituite dalle seguenti “al comma 4, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di formulario, si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da diecimila a ventimila euro. In caso di formulario errato o incompleto, la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro. Chiunque nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Al conducente del veicolo, ad eccezione del caso di un trasporto con formulario inesatto o incompleto per rifiuti non pericolosi, si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due settimane ad un mese. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»”

Motivazione: Si propone di modificare il comma 4 dell'art. 258, prevedendo di graduare le sanzioni sul trasporto di rifiuti nel seguente modo: una sanzione amministrativa per la mancata o per l'errata/incompleta compilazione del FIR per rifiuti non pericolosi; una sanzione amministrativa “pesante” per l'errata/incompleta compilazione del FIR per rifiuti pericolosi; una sanzione penale, contravvenzionale, per la mancanza del FIR per rifiuti pericolosi; una sanzione penale, delittuosa, per chi predispose un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e per chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto; ed infine, per le violazioni di cui sopra relative, ad eccezione della sola violazione per trasporto con FIR inesatto o incompleto per rifiuti non pericolosi, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due settimane ad un mese.

## ***Proposta sostitutiva***

### **1.1 lettera f)**

All'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 4) le parole “per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo” sono sostituite dalle seguenti “per il reato di cui al comma 4, terzo periodo”.

Motivazione: Al comma 4-bis, si propone la confisca del mezzo, per i soli casi di trasporto di rifiuti pericolosi accompagnati da un certificato falso durante il trasporto.

## ***Proposta additiva***

### **1.1 lettera h)**

All'articolo 1, comma 1, lettera h), dopo le parole “*Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259*” inserire le seguenti “, *ad esclusione del comma 4 dell'art. 256,*”; dopo le parole “*Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività*” inserire le seguenti “, *in caso di recidiva, ad esclusione del comma 4 dell'art. 256,*”; dopo le parole “*le pene previste dai medesimi articoli*” inserire le seguenti “*e le sanzioni accessorie*”.

Motivazione: Si propone di escludere dall'applicazione delle aggravanti, l'illecito di cui all'art. 256, c. 4, così come sopra riformulato e proposto.

## ***Proposta additiva***

### **6.1**

All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente “*d-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente: << Nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga all'art. 10, c. 2, si applica la sanzione pecuniaria da 30 a 100 quote.>>*”.

Motivazione: Si propone di inserire una ulteriore modifica (non prevista nell'attuale DL 116/2025), sempre in relazione alle violazioni dell'art. 256, c. 4, ovvero, modificare il comma 6, dell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, riducendo fortemente le quote da applicare in questa fattispecie di reato.

## ***La Provincia autonoma di Bolzano propone inoltre la seguente proposta emendativa:***

### ***Proposta sostitutiva***

*L'art.1 comma , il punto 6) della lettera d) è sostituito dal seguente:*

*“il comma 4 è sostituito da seguente: «Le pene di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni, sono punite con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da milletrecento a dodicimila euro.»*

Motivazione: Con questa riformulazione, si mantiene uno schema contravvenzionale, coerente con l'art. 318-bis, che prevede a monte l'ottemperanza alle prescrizioni e la riparazione della violazione.

Si distingue così tra violazioni sostanziali (delitti dei commi 1 e 3) e violazioni formali/prescrittive (contravvenzioni estinguibili).

Roma, 9 settembre 2025